



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 2/2017	Del 31-03-2017
---------------------------------	-----------------------

Oggetto

Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2017. Conferma aliquote.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore **19:08**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONELLO ORRU'	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ADRIANO CORGIOLU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERNARDO LOI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
PIER GIULIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MICHELE VARGIU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCELLO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIANLUIGI PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SIMONA DEMURTAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DAMIANO CONTU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

TOTALE Presenti: 10

Assenti: 3

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- all' art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

PRESO ATTO che

- l'articolo 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016) ha differito al 31 Marzo 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
- all'art. 1 comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che con riferimento al suddetto comma 681, nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale della tassa TASI a carico di quest'ultimo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui servizi (TASI) approvato dal Consiglio Comunale in data 24.07.2014 con atto n. 11;

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2017 per le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Pubblica illuminazione	106.000,00
Manutenzione ordinaria strade	59.359,37
Servizi cimiteriali	30.000,00
Funzione relativa alla cultura e beni culturali	68.300,00
Sicurezza, Polizia Locale	192.302,30
Totale spese	455.961,67

CONSIDERATE le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 6 del 15.7.2015 è stata determinata l'aliquota e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando l'aliquota standard prevista dalla Legge nella misura **dell' 1 per mille** senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2015-2016 nella misura **dell'1 per mille**;

DI NON PREVEDERE per l'anno 2017 le riduzioni, agevolazioni e detrazioni oltre quelle previste dalla legge;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, nel caso in cui l'abitazione, relativa ad unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia data in locazione, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2015 per i pensionati cittadini AIRE si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone , per la TASI che sia applicata una riduzione in misura di due terzi.** A tal fine si precisa che: l'agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato e deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE già pensionati nei Paesi di residenza. I pensionati cittadini AIRE sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI/TASI per poter usufruire di tale agevolazione, pregando di fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza dei quali, sarà impossibile accedere al beneficio previsto. (Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47 art.9 bis)

RILEVATO che con le sopraindicate misure si prevede un'entrata a carico dei contribuenti pari ad € 45.000,00 (gettito previsto della TASI) ed una copertura dei costi del 9,87%
E' previsto inoltre un introito da parte dello Stato per €. 50.000,00;

DI DARE ATTO che per l'anno 2017 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI sono:

- Prima rata 16 giugno,
- Seconda rata 16 dicembre.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

Il Sindaco cede la parola all'assessore Piras il quale illustra la proposta

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;

Con n 7 voti favorevoli e n 3 astenuti (Contu Damiano, Piroddi Marcello e Demurtas Simona)

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a uno per mille;**
- **altri immobili: aliquota pari a uno per mille;**

DI STABILIRE che, nel caso in cui l'abitazione relativa unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sia data in locazione, la tassa sia dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI NON PREVEDERE per l'anno 2017 le riduzioni, agevolazioni e detrazioni oltre quelle previste dalla legge;

DI DARE ATTO che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:

Prima rata 16 giugno 2017.
Seconda rata 16 dicembre 2017.

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa;

DI DARE ATTO che:

- la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm li.;

- sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

Con n 7 voti favorevoli e n 3 astenuti (Contu Damiano, Piroddi Marcello e Demurtas Simona, con successiva e separata votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo preotrio On line di questo Comune dal giorno 06/04/2017 al giorno 21/04/2017 pubblicazione n. 56, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 21/04/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, li 31/03/2017

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 06.04.2017